



Città di Somma Lombardo

**REGOLAMENTO
PER L'ASSEGNAZIONE E LA CONDUZIONE
DEGLI ORTI URBANI**

Approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 21 febbraio 2014

Ripubblicato all'Albo Pretorio on-line dal 14 aprile 2014

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il Comune di Somma Lombardo destina ad orti urbani piccoli appezzamenti di terreno opportunamente attrezzati di proprietà comunale, a favore di cittadini residenti sul proprio territorio. La finalità di tale destinazione è tesa a favorire attività occupazionali quale stimolo alla partecipazione dei diversi momenti della vita collettiva, sviluppo di una proficua e sana attività motoria all'aria aperta, facilitazione di momenti di incontro come possibilità di aggregazione e di inserimento nella vita sociale, valorizzazione delle tradizioni e delle radici contadine e quale supporto sociale a favore di famiglie bisognose. Per orto urbano si intende un appezzamento di terreno destinato alla produzione di ortaggi, per i bisogni dell'assegnatario e dei suoi familiari, con divieto di farne commercio.

Art. 2 – Requisiti per l'assegnazione

Per l'assegnazione degli orti, i richiedenti dovranno possedere i seguenti requisiti:

- Essere maggiorenni e residenti nel comune di Somma Lombardo;
- Il nucleo familiare non deve avere a disposizione un altro terreno da coltivare nel comune di Somma Lombardo.

Art. 3 – Modalità di assegnazione

Gli orti vengono assegnati in comodato gratuito.

L'assegnazione degli orti disponibili verrà effettuata rispettando l'ordine cronologico di presentazione della domanda, dando la priorità alternativamente ai pensionati e ai disoccupati. In caso di numero di domande superiori alle disponibilità del numero degli appezzamenti, verrà stilata una graduatoria di riserva tra tutti gli aventi diritto. A tale graduatoria si attingerà per le future assegnazioni, sempre rispettando l'ordine cronologico di presentazione. Ogni interessato può presentare domanda per un solo appezzamento. Ogni assegnatario dovrà sottoscrivere apposito modulo di accettazione del regolamento. Con l'assegnazione dell'orto, il titolare della gestione si impegna a svolgere attività di volontariato per la manutenzione delle parti comuni degli orti, per la cura del verde e degli orti che saranno dati in dotazione agli Istituti scolastici.

Art. 4 – Titolarità dell'assegnazione

L'orto viene assegnato in gestione ad un unico titolare. Questi non può cederlo, né darlo in affitto, ma deve coltivarlo direttamente o con l'aiuto da parte dei familiari. Ad ogni nucleo familiare non sarà concesso più di un orto. Per nucleo familiare si intende una convivenza di fatto, anche senza vincoli di parentela e con stato di famiglia separato. Nel caso in cui l'assegnatario non sia più in grado di coltivare l'orto, gli è fatto obbligo di darne comunicazione al Comune, per gli adempimenti di competenza: l'orto verrà riassegnato ad altro richiedente in base alla graduatoria delle domande in giacenza.

In caso di decesso dell'assegnatario o in caso di sua impossibilità a proseguire la coltivazione dell'orto, la titolarità dell'assegnazione può passare al coniuge o al convivente more uxorio, purché lo stesso ne faccia richiesta entro due mesi, sia in possesso dei requisiti di cui all'art.2 e ottemperi agli adempimenti di cui all'art.3. La nuova titolarità decorrerà dal momento della concessione da parte dell'Amministrazione Comunale e durerà fino alla scadenza contrattuale prevista per il precedente assegnatario dello stesso nucleo familiare.

In caso di rinuncia o revoca della concessione dell'orto, all'assegnatario non spetta alcun contributo o indennità a qualsiasi titolo, né da parte dell'Amministrazione Comunale né dall'assegnatario che subentra nell'orto.

Art. 5 – Durata dell'assegnazione

La concessione dell'orto avrà durata per tre stagioni agrarie a partire dal 1 febbraio di ogni anno e alla scadenza potrà essere rinnovata, su richiesta dell'assegnatario, per un ulteriore triennio, per un solo appezzamento.

Allo scadere della concessione l'assegnatario dovrà rilasciare il terreno libero, mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori e le colture eseguite durante il periodo della concessione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno. In caso di mancata assegnazione di tutti gli orti potrà essere valutata l'assegnazione di ulteriori appezzamenti allo stesso assegnatario.

Art. 6 – Uso dell'assegnazione

Gli assegnatari sono tenuti a rispettare i limiti del terreno loro concesso. L'assegnatario dell'orto non potrà svolgere sul terreno attività diversa da quella della coltivazione orticola. In ogni caso, la produzione ricavata non potrà dare adito ad attività commerciale o a scopo di lucro, ma sarà rivolta unicamente al conseguimento di prodotti per uso proprio e dell'ambito familiare.

Art. 7 – Revoca dell'assegnazione

Sono motivo di revoca dell'assegnazione dell'orto le seguenti cause:

- La mancata coltivazione del lotto di terreno
- Il decesso dell'assegnatario
- Lo spostamento di residenza in altro comune
- Il ricevimento di due contestazioni scritte, verificate dai competenti uffici, per il mancato rispetto degli obblighi e dei divieti di cui all'art. 9
- La cessione a terzi della coltivazione

Ogni motivo di revoca dell'assegnazione verrà tempestivamente comunicato all'interessato.

L'orto dovrà essere lasciato libero entro 1 mese dalla notifica di revoca, indipendentemente dalla scadenza naturale.

Art. 8 – Decadenza

L'assegnazione è data a titolo precario ed è revocabile in qualsiasi momento dall'Amministrazione Comunale, anche senza preavviso, per motivi di pubblico interesse. In tal caso l'assegnatario decade dal diritto alla conduzione del fondo e nulla gli è dovuto a risarcimento e a rimborso per gli eventuali frutti pendenti.

Art. 9 – Obblighi e divieti

Gli assegnatari degli orti si impegnano formalmente a rispettare tutte le norme previste dal presente regolamento ed in particolare ad attenersi ai seguenti obblighi e divieti:

- obbligo di mantenere l'orto assegnato in stato decoroso e contenendo l'altezza delle colture, e dei relativi sostegni, entro mt. 2,20
- divieto di costruzione abusiva di capanni o similari e comunque di qualsiasi nuova opera edilizia
- obbligo di mantenere pulite ed in buon stato di manutenzione le parti comuni, i viottoli e i capanni attrezzi dell'intera area, compresa quella degli orti destinati agli Istituti scolastici e dell'aula didattica
- obbligo di raccogliere e utilizzare i frutti e i prodotti del proprio orto, avendo riguardo di non danneggiare gli altri orti
- divieto di accedere alla zona orti con qualsiasi mezzo a motore
- divieto di tenere stabilmente cani o altri animali nella zona orti
- divieto di accendere stoppie, rifiuti e fuochi di qualsiasi genere
- sono ammesse le coperture in plastica, ad uso serra, nella misura in cui non diano origine a strutture stabili ed indecorose; in altezza non potranno essere superiori a 90 cm.
- divieto di utilizzare l'area assegnata per usi diversi da quelli previsti all'art.1 del presente regolamento
- garantire ai funzionari del Comune l'accesso per eventuali ispezioni
- divieto di usare anticrittogamici, fitofarmaci, diserbanti e pesticidi per l'uso dei quali necessita possedere patentini specifici.

Ogni violazione degli obblighi o dei divieti comporterà la contestazione scritta all'interessato da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 10 – Gestione degli scarti ortivi e dei rifiuti

Gli scarti ortivi devono essere, di norma, trasformati in compost utilizzando le apposite compostiere. Quelli che per quantità o qualità non siano smaltibili nelle compostiere, devono essere conferiti alla piattaforma ecologica comunale. E' obbligatoria la raccolta differenziata.

Art. 11 – Uso dell'acqua

Il Comune garantisce l'accesso all'approvvigionamento dell'acqua per uso riservato solo per l'innaffiatura. L'eliminazione degli sprechi è affidata al senso di responsabilità degli assegnatari. In caso di siccità prolungata e carenza delle riserve idriche, gli assegnatari devono sottostare alle disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale alla cittadinanza.

Art. 12 – Responsabilità

Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente, che l'assegnatario possa subire o causare a terzi sarà ad esso esclusivamente imputabile. L'Amministrazione Comunale resta pertanto sollevata da ogni responsabilità civile o penale. Ogni controversia, questione o vertenza tra gli assegnatari verrà esaminata dall'amministrazione comunale con riferimento, per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, al Codice Civile.

Art. 13 – Norme transitorie e finali

Il presente regolamento è passibile di modifiche che potranno essere adottate successivamente dall'Amministrazione Comunale sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di iniziale applicazione, nonché in base a norme e suggerimenti. Le eventuali innovazioni, pena decadenza della assegnazione, dovranno essere integralmente accettate dagli assegnatari.